

DELIBERA N. 608/09/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL CANALE A DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE “QOOB”

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l’articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria ";

VISTO il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l’istanza presentata dalla società Telecom Italia Media S.r.l. per il proprio canale a diffusione in tecnica digitale terrestre “Qoob” in data 30 luglio 2009, prot. n. 62850, con la quale chiede la deroga totale dalle quote di emissione e di investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS in virtù del possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 2, lett. a) e b) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 10 settembre 2009, prot. n. 70098, e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 18 settembre 2009, prot. n. 73072, consistente nei modelli di registro programmi del canale “Qoob” nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009;

VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Qoob” dalle quali emerge come la programmazione del canale sia effettivamente caratterizzata da una rotazione di contenuti di breve durata, etero prodotti, provenienti da tutto il mondo, e di ogni genere con una durata media di cinque minuti;

RILEVATO che tale tipologia di programmi consistente nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, e definibile come “*user generated content*,” non prevede alcun genere di opera audiovisiva qualificabile come tale né è soggetta ad investimenti per l’approvvigionamento dei contenuti da inviare in onda;

RITENUTO che la trasmissione di contenuti generati dagli utenti non è identificabile nella tipica attività di composizione di un palinsesto televisivo, alla luce della differente modalità di approvvigionamento dei programmi, che non dipende da scelte discendenti dal canale, ma bensì segue un flusso inverso nel quale i contenuti sono indirizzati all’editore direttamente dai singoli utenti;

RITENUTO che l’assoggettamento di tale tipologia di palinsesto agli obblighi di programmazione e investimento comporterebbe una preventiva identificazione degli utenti da cui originano i contenuti ed una conseguente alterazione della natura stessa del canale;

RITENUTO pertanto che tale linea editoriale, indipendentemente dalla realizzazione di utili da parte di “Qoob”, o della sua quota di mercato, appare di conseguenza incompatibile con gli obblighi di emissione e di investimento di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il canale a diffusione in tecnica digitale terrestre “Qoob” è esentato dagli obblighi di programmazione e investimento di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS.

2. L’esenzione dai suddetti obblighi decorre dall’anno 2009, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

3. La società Telecom Italia Media S.p.A., autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione in tecnica digitale terrestre “Qoob”, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente la programmazione o la linea editoriale tematica del suddetto canale, che modifichi quanto dichiarato dalla stessa società in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola